



COMUNE DI PORTO CERESIO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 33 Reg. Delib.

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di esclusione del territorio comunale dal recupero dei seminterrati esistenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2017; adempimenti comunali.

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di luglio, alle ore 18:15, nella sala consiliare di via Guido Butti, 40, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in Prima convocazione il Consiglio comunale.

<i>Santi Jenny</i>	<i>P</i>	<i>Vitella Franco</i>	<i>A</i>
<i>Prestifilippo Marco</i>	<i>P</i>	<i>Carcillo Domenico V.</i>	<i>P</i>
<i>Pozzi Franco</i>	<i>P</i>	<i>Giovati Riccardo</i>	<i>A</i>
<i>De Bortoli Alessandro</i>	<i>P</i>	<i>Renon Claudio</i>	<i>P</i>
<i>Casale Raimonda</i>	<i>P</i>	<i>Basile Fiorella</i>	<i>P</i>
<i>Serafini Mario</i>	<i>A</i>	<i>Capelli Pier Giorgio</i>	<i>A</i>
<i>Naro Alberto</i>	<i>P</i>		
<i>Assessore esterno Giacon Anna</i>			<i>P</i>

Il Segretario comunale, avv. Fabio D'Aula, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione del presente atto, in relazione al disposto dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 35 dello Statuto comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, dott.ssa Jenny Santi, che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica, segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di esclusione del territorio comunale dal recupero dei seminterrati esistenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2017; adempimenti comunali.

Il Sindaco, dott.ssa Jenny Santi, propone al Consiglio comunale la trattazione del punto in oggetto indicato e chiede al Consigliere Marco Prestifilippo - il quale provvede - di riferire in merito.

Il Consigliere Fiorella Basile chiede di valutare la necessità di astensione dalla votazione sulla presente deliberazione di eventuali componenti il Consiglio.

Il Segretario comunale, avv. Fabio d'Aula, espone di non ravvisare alcun obbligo di astensione, essendo la normativa regionale applicabile a tutto il territorio, salvo esclusioni deliberate sulla base di valutazioni tecniche. Rimette, pertanto, la decisione ad una valutazione di mera opportunità politica.

Il Consigliere Prestifilippo da un esame sommario della proposta deliberativa non ravvisa interesse di alcun Consigliere.

Il Consigliere Basile commenta che, vista l'esiguità delle abitazioni interessate da tale possibilità, sarebbe stata opportuna un'astensione delle unità immobiliari alle quali consentire la fruizione della previsione normativa.

Il Consigliere Prestifilippo risponde che si potrà valutare successivamente una modifica degli ambiti di esclusione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi il relatore e i superiori interventi;

Premesso che:

- la legge regionale 10 marzo 2017, n. 7, "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera;
- la citata legge regionale prevede all'art. 4 (Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria) il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge entro il quale i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della legge stessa, le cui disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio comunale;
- i Comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati;
- come previsto dal comma 2 dell'art. 4, i Comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale;

Considerato che:

- il Comune di Porto Ceresio si è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT) previsto dalla legge regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19.06.2013, pubblicata sul B.U.R.L. serie avvisi e inserzioni n. 41 del 09.10.2013, attualmente vigente;

- allegato al Documento di Piano del PGT è contenuto lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale;

Atteso che:

- da una verifica chiesta allo Studio Tecnico Associato di Geologia Dott. Roberto Carimati e Dott. Giovanni Zaro in quanto estensore dello studio geologico allegato al P.G.T., e presentata in data 11.07.2017, prot. n. 4378, a seguito dell'analisi della documentazione a corredo della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del PGT vigente e la normativa di riferimento, sono state individuate le aree le quali si ritiene debbano essere escluse dall'applicazione della norma in oggetto e di seguito specificate (cfr. tavola Allegato 1 "Individuazione aree non idonee alla trasformazione di spazi seminterrati, estratto Studio Geologico Idrogeologico e Sismico PGT vigente, rif. Allegato 9 Carta della Fattibilità geologica delle azioni di Piano" e tavola Allegato 2 "Carta di Fattibilità di trasformazione d'uso degli spazi seminterrati ai sensi L.R. n° 7 del 10 marzo 2017"):
 - aree ricadenti entro le seguenti Classi di Fattibilità Geologica riportate nel documento di "Definizione della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica a supporto del Piano di Governo del Territorio – Allegato 9 – Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano":
 - Classe 2A di fattibilità geologica - Aree di piana di fondovalle a rischio idraulico e da lago (grado di rischio basso);
 - Classe 3A di fattibilità geologica - Aree di bordo lago (grado di rischio medio-elevato);
 - Classe 3B di fattibilità geologica - Aree di piana di fondovalle;
 - Classe 3C di fattibilità geologica - Aree di conoide prossime a corsi d'acqua ricadenti in Zona 2 di P.A.I. (Art. 50 N.d.A.);
 - Classe 3D di fattibilità geologica - Aree di conoide a ridosso fascia ricadente in Zona 2 di P.A.I.;
 - Classe 3E di fattibilità geologica - Aree di protezione al piede di versante;
 - Classe 3G di fattibilità geologica - Aree di protezione al piede di versante comprese entro Zona 2 di P.A.I. (Art. 50 N.d.A.);
 - Classe 4A di fattibilità geologica - Aree di versante ad acclività medio-alta poste in ambito non urbanizzato con spessori di copertura e circolazione idrica sotterranea variabili e non note;
 - Classe 4B di fattibilità geologica - Aree di versante ad acclività elevata con prevalente substrato roccioso affiorante o subaffiorante e possibilità di innesco di distacco di blocchi (Zona 1 di P.A.I.);
 - Classe 4C di fattibilità geologica - Alvei di corso d'acqua e aree di piana di fondovalle destinate a interventi di laminazione acque soggette a elevato rischio idraulico ricadenti in Zona 1 di P.A.I. o destinate a laminazione di acque di supero/rottura nuovo invaso o a realizzazione di opere di bypass Rio Ponticelli;
 - Classe 4D di fattibilità geologica - Sponda sommersa Lago Ceresio;
 - Classe 4E di fattibilità geologica - Aree a rischio idrogeologico molto elevato comprese nella Zona I esterna al perimetro del centro edificato (Art. 49 N.d.A. P.A.I.);
- quindi, la norma di possibile trasformazione d'uso risulta interessare unicamente le aree ricadenti nella Classe 3F di Fattibilità geologica - Aree di protezione di ciglio superiore di versante o di passaggio ad aree a minore pendenza, poste nella porzione orientale dell'abitato di Porto Ceresio ai piedi del Monte Grumello e la frazione di Ca' del Monte oltre a edifici isolati;
- per tali aree restano comunque ferme le ulteriori specifiche limitazioni dettate dalla l.r. n. 7/2017 tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la necessaria presenza di opere di urbanizzazione e di servizio fognario;
- ed ancora, in considerazione di valutazioni in ordine a possibili caratteri di tutela igienico-sanitaria si ritiene che debbano comunque essere escluse anche le aree ricadenti entro i seguenti ambiti di vincolo:
- Fasce di rispetto cimiteriale;
 - Fasce di rispetto di impianti di depurazione pubblici e privati;

- Fasce di rispetto di corsi d'acqua parte del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore;

Considerato che, al fine di garantire la massima sicurezza degli edifici per l'incolumità delle persone, si ritengono pertanto da escludersi dall'applicazione della norma in oggetto gli edifici che ricadono altresì in aree soggette a rischio idrogeologico ossia a Vincolo Idrogeologico ex Regio Decreto n. 3267/1923 (cfr. Carta dei vincoli specifici PdR05 del Piano delle Regole del PGT) e con possibilità di esondazione dei fiumi ossia che ricadono nelle Fasce di Attenzione degli stessi le cui disposizioni del PGT già prevedono delle limitazioni di utilizzo degli immobili esistenti (cfr. art. 2.9.3. "Norme di polizia idraulica" delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT e tavola Allegato 2 "Individuazione del reticolo idrografico minore e principale aggiornamento 2013" a corredo del PGT);

Considerato, inoltre, che non risulta necessario disporre l'esclusione di aree paesaggisticamente tutelate dalla legge, stante il limitato impatto sul territorio degli interventi ammessi dalla normativa regionale, in quanto il controllo sui progetti è demandato ai soggetti competenti quali la Commissione del Paesaggio e la Soprintendenza dei Beni Architettonici;

Ritenuto, in coerenza con quanto sopra esposto, per quanto richiamato nella citata legge regionale, per le ragioni di sicurezza, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, di escludere dall'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 7/2017 inerenti la disciplina edilizia degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati gli edifici ricadenti nelle aree con le Classi di Fattibilità geologica, nelle Fasce di Rispetto e di Attenzione nonché nelle aree soggette a Vincolo Idrogeologico sopra individuate;

Ritenuto, inoltre, ai fini dell'applicabilità della norma e data la variabilità delle casistiche che possono dare origine a situazioni di danneggiamento di parti costruite poste al di sotto della superficie del terreno, che il rilascio / acquisizione del titolo edilizio abilitativo il cambio di destinazione d'uso dei vani o locali seminterrati sia subordinato oltre che alle necessarie analisi e verifiche previste per legge o regolamento, anche ai seguenti criteri e prescrizioni:

- 1) nel caso in cui le aree escluse interessino parte di edifici esistenti o di nuova edificazione, si deve ritenere escluso dalla possibilità di cambio d'uso l'intero edificio interessato;
- 2) ferme restando le ulteriori specifiche limitazioni dettate dalla l.r. n. 7/2017, gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati sono ammessi purché vi siano le opere di urbanizzazione primaria e gli edifici non ricadano in aree non servite da pubblica fognatura (cfr. Carta dei vincoli specifici PdR05 del Piano delle Regole del PGT);
- 3) ai fini del rilascio/acquisizione del titolo abilitativo edilizio dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:
 - approfondimento redatto da tecnico abilitato circa la verifica della presenza di eventuali falde sospese e delle reali condizioni locali di soggiacenza e possibile massima oscillazione della falda;
 - avvenuta verifica delle condizioni di salubrità del comparto seminterrato oggetto di cambio d'uso, con specifico riferimento alla presenza di gas radon;
 - dichiarazione del tecnico progettista dell'esistenza o della avvenuta realizzazione di idonei presidi contro la possibilità di innesco di situazioni di allagamento per fenomeni diversi da quelli di cui al punto precedente, quali per esempio: ritorno da fognatura, scorrimento acque su strada, corrivazione da aree di pertinenza, corrivazione da scivoli e scale di accesso, dispersione da pozzi perdenti, ecc.;
 - dichiarazione in forma di atto notorio o equipollente, a cura della proprietà, che attesti che le porzioni seminterrate oggetto di recupero non sono state interessate in passato da situazioni note di avvenuto allagamento per fenomeni di risalita di falda o per esondazione da corsi d'acqua naturali o per qualsivoglia fenomeno idraulico connesso con acque scorrenti sul suolo o nel sottosuolo;
 - dichiarazione della proprietà circa l'esonero di terzi da possibili responsabilità in merito all'avvenuto inserimento della porzione immobiliare in esame entro aree per le quali è

prevedibile la possibilità di recupero dei vani e locali seminterrati in oggetto ad uso abitativo e/o in merito alla approvazione della richiesta di cambio d'uso presentata;

Premesso, inoltre, che la normativa regionale, all'art. 2 (Disciplina edilizia degli interventi), dispone che: "I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

Atteso, inoltre, che il vigente Piano di Governo del Territorio, all'art. 1.5.14 delle Norme Tecniche nel Piano delle Regole e nel Documento di Piano, così dispone:

"S.l.p. = Superficie lorda complessiva di pavimento (mq)

Per superficie lorda di pavimento si intende la somma della superficie lorda di tutti i piani dell'edificio: fuori terra, sottosuolo, sottotetto e soppalchi, misurata entro il profilo esterno delle pareti perimetrali.

Per gli insediamenti industriali, commerciali, terziari e ricettivi:

- a) gli spazi per gli impianti di depurazione, per gli impianti termici, per gli impianti elettrici, i serbatoi e altri impianti tecnologici a stretto servizio dell'attività svolta;
- b) le superfici delle scale di sicurezza e degli impianti di sollevamento;
- c) gli spazi coperti a parcheggio fino alla concorrenza del minimo previsto dalle presenti norme;
- d) le autorimesse interrate, seminterrate ed al piano terreno, per la parte eccedente il minimo richiesto dalle presenti norme, a condizione che presentino altezza interna inferiore a m. 2,50;
- e) le superfici dei piani interrati e seminterrati adibiti a spazi di servizio dell'attività svolta, quali locali tecnici, magazzini e depositi, che non comportino permanenza di persone ed aventi un'altezza interna inferiore a m. 2,50;
- f) le superfici di tettoie aggettanti di profondità non superiore a m. 2,00; in caso di sporto maggiore l'incidenza è corrispondente alla quota superiore ai 2,00 metri;
- g) le superfici di tettoie aperte su almeno due lati, anche esterne al fabbricato principale, poste a copertura di impianti tecnici e/o di serbatoi.";

Dato atto che:

- il formale adeguamento del calcolo della superficie lorda di pavimento per le strutture ricettive alberghiere potrà trovare luogo nel prossimo adeguamento del Piano di Governo del Territorio in base alle disposizioni sui tempi e metodologie già contenute nella legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 in particolare all'art. 5 (norma transitoria);
- nel contempo, può apprezzarsi l'applicazione operante per legge nelle disposizioni dell'art. 2, comma 8, della citata legge regionale n. 7/2017, in relazione alle specifiche contenute nell'art. 1.5.14 delle vigenti Norme Tecniche del Piano delle Regole e del Documento di Piano del PGT, attesa la coerenza con la disposizione normativa in merito;

Visti:

- il d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 7 del 10 marzo 2017;
- il d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione, esperita a scrutinio palese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 27, comma 1, dello Statuto comunale:

presenti	9	assenti	4	(Serafini, Vitella, Capelli e Giovati)
votanti	6	astenuiti	3	(Carcillo, Renon e Basile)
favorevoli	6	contrari	0	

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le stesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare e di dare atto che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2017 gli ambiti esclusi dall'applicazione della legge regionale medesima nel territorio comunale sono le aree ricadenti entro le seguenti Classi di Fattibilità Geologica, riportate nel documento di "Definizione della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica a supporto del Piano di Governo del Territorio - Allegato 9 - Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano":
 - Classe 2A di fattibilità geologica - Aree di piana di fondovalle a rischio idraulico e da lago (grado di rischio basso);
 - Classe 3A di fattibilità geologica - Aree di bordo lago (grado di rischio medio-elevato);
 - Classe 3B di fattibilità geologica - Aree di piana di fondovalle;
 - Classe 3C di fattibilità geologica - Aree di conoide prossime a corsi d'acqua ricadenti in Zona 2 di P.A.I. (Art. 50 N.d.A.);
 - Classe 3D di fattibilità geologica - Aree di conoide a ridosso fascia ricadente in Zona 2 di P.A.I.;
 - Classe 3E di fattibilità geologica - Aree di protezione al piede di versante;
 - Classe 3G di fattibilità geologica - Aree di protezione al piede di versante comprese entro Zona 2 di P.A.I. (Art. 50 N.d.A.);
 - Classe 4A di fattibilità geologica - Aree di versante ad acclività medio-alta poste in ambito non urbanizzato con spessori di copertura e circolazione idrica sotterranea variabili e non note;
 - Classe 4B di fattibilità geologica - Aree di versante ad acclività elevata con prevalente substrato roccioso affiorante o subaffiorante e possibilità di innesco di distacco di blocchi (Zona 1 di P.A.I.);
 - Classe 4C di fattibilità geologica - Alvei di corso d'acqua e aree di piana di fondovalle destinate a interventi di laminazione acque soggette a elevato rischio idraulico ricadenti in Zona 1 di P.A.I. o destinate a laminazione di acque di supero/rottura nuovo invaso o a realizzazione di opere di bypass Rio Ponticelli;
 - Classe 4D di fattibilità geologica - Sponda sommersa Lago Ceresio;
 - Classe 4E di fattibilità geologica - Aree a rischio idrogeologico molto elevato comprese nella Zona I esterna al perimetro del centro edificato (Art. 49 N.d.A. P.A.I.);ed ancora, in considerazione di valutazioni in ordine a possibili caratteri di tutela igienico-sanitaria, sicurezza degli edifici ed incolumità delle persone, si ritiene che debbano comunque essere escluse anche le aree ricadenti entro i seguenti ambiti di vincolo (cfr. Carta dei vincoli specifici PdR05 del Piano delle Regole del PGT):
 - Fasce di rispetto cimiteriale;
 - Fasce di rispetto di impianti di depurazione pubblici e privati;
 - Fasce di rispetto di corsi d'acqua parte del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore;
 - Aree soggette a Vincolo Idrogeologico, ex regio decreto n. 3267/1923;
 - Fasce di Attenzione dei fiumi (cfr. tavola Allegato 2 "Individuazione del reticolo idrografico minore e principale aggiornamento 2013" a corredo del PGT);
3. di approvare e dare atto, inoltre, ai fini dell'applicabilità della norma, per quanto motivato in premessa, che il rilascio/acquisizione del titolo edilizio abilitativo il cambio di destinazione

d'uso dei vani o locali seminterrati sia subordinato oltre che alle necessarie analisi e verifiche previste per legge o regolamento, anche ai seguenti criteri e prescrizioni:

- 1) nel caso in cui le aree escluse interessino parte di edifici esistenti o di nuova edificazione, si deve ritenere escluso dalla possibilità di cambio d'uso l'intero edificio interessato;
- 2) ferme restando le ulteriori specifiche limitazioni dettate dalla l.r. n. 7/2017, gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati sono ammessi, purché vi siano le opere di urbanizzazione primaria e gli edifici non ricadano in aree non servite da pubblica fognatura (cfr. Carta dei vincoli specifici PdR05 del Piano delle Regole del PGT);
- 3) ai fini del rilascio/acquisizione del titolo abilitativo edilizio dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:
 - approfondimento redatto da tecnico abilitato circa la verifica della presenza di eventuali falde sospese e delle reali condizioni locali di soggiacenza e possibile massima oscillazione della falda;
 - avvenuta verifica delle condizioni di salubrità del comparto seminterrato oggetto di cambio d'uso, con specifico riferimento alla presenza di gas radon;
 - dichiarazione del tecnico progettista dell'esistenza o della avvenuta realizzazione di idonei presidi contro la possibilità di innesco di situazioni di allagamento per fenomeni diversi da quelli di cui al punto precedente, quali per esempio: ritorno da fognatura, scorrimento acque su strada, corrivazione da aree di pertinenza, corrivazione da scivoli e scale di accesso, dispersione da pozzi perdenti, ecc.;
 - dichiarazione in forma di atto notorio o equipollente, a cura della proprietà, che attesti che le porzioni seminterrate oggetto di recupero non sono state interessate in passato da situazioni note di avvenuto allagamento per fenomeni di risalita di falda o per esondazione da corsi d'acqua naturali o per qualsivoglia fenomeno idraulico connesso con acque scorrenti sul suolo o nel sottosuolo;
 - dichiarazione della proprietà circa l'esonero di terzi da possibili responsabilità in merito all'avvenuto inserimento della porzione immobiliare in esame entro aree per le quali è prevedibile la possibilità di recupero dei vani e locali seminterrati in oggetto ad uso abitativo e/o in merito alla approvazione della richiesta di cambio d'uso presentata;
4. di dare atto che:
 - può apprezzarsi l'applicazione operante per legge nelle disposizioni dell'art. 2, comma 8, della citata legge regionale n. 7/2017, in relazione alle specifiche contenute nell'art. 1.5.14 delle vigenti Norme Tecniche del Piano delle Regole e del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio;
 - la specificazione di cui sopra per le strutture ricettivo alberghiere potrà trovare luogo nel prossimo adeguamento del Piano di Governo del Territorio in base alle disposizioni sui tempi e metodologie già contenute nella legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 in particolare all'art. 5 (norma transitoria);
5. di dare atto che il presente provvedimento assunto in forza di adempimenti legislativi comporta l'automatico adeguamento ed il coordinamento dei regolamenti e normative comunali vigenti in materia;
6. di dare atto che rimangono fatte salve, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2017, ove per contenuti della medesima non sia qui diversamente disciplinato;
7. di dare atto che nell'ambito della composizione della relazione geologica di supporto ad una prossima variante al PGT o anche in ragione di ulteriori studi specifici potrà essere riconsiderato il contenuto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 7/2017;
8. di dare mandato al responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di porre in essere tutti i necessari adempimenti e di mettere in atto le azioni necessarie, al fine dell'attuazione e pubblicazione del presente atto, compreso il recepimento della presente nell'eventuale prossima variante al PGT;

9. di dare atto che sul presente verbale è stato acquisito favorevolmente il parere di cui agli artt. 49 e 147-*bis*, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.;
11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

La seduta consiliare è tolta alle ore 18.51.

Allegati: Parere ai sensi artt. 49, e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267.



COMUNE DI PORTO CERESIO
Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. **33** del **21-07-2017**

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di esclusione del territorio comunale dal recupero dei seminterrati esistenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2017; adempimenti comunali.

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data 14-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
F.to **arch. Fabio Lamon**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

NON NECESSARIO in ordine alla Regolarita' contabile

Data 14-07-2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
F.to **Monica Bruttomesso**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to dott.ssa Jenny Santi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to avv. Fabio D'Aula

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 729 Reg. pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'albo online comunale, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii., per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 23-09-2017 e per le fattispecie di cui all'art. 89, comma 6, dello Statuto comunale, per successivi 15 giorni consecutivi.

Porto Ceresio, 23-09-2017

**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Luigi Granatieri

La presente deliberazione è esecutiva:

per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to avv. Fabio D'Aula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io, Segretario comunale, su attestazione del responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata per i giorni previsti, a partire dal giorno 23-09-2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 5 dello Statuto comunale.

Porto Ceresio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to avv. Fabio D'Aula

Copia informatica conforme all'originale

Porto Ceresio, lì (data di apposizione della firma digitale)

Il presente documento informatico è reso conforme all'originale a mezzo sottoscrizione con firma digitale, ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005

Il Responsabile della Pubblicazione
Luigi Granatieri